



## REGOLAMENTO DELLA FORMULA DI GIOCO OPZIONALE <<SUPERSTAR>>

Ministero dell'economia e delle finanze  
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e sue successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto";

Visto il decreto del Ministro delle finanze - n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 - con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.A. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici "Enalotto", abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale - n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 - con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;

Considerati gli andamenti di mercato del concorso a pronostici Enalotto e gli elementi di valutazione forniti anche dal concessionario;

DISPONE

Articolo 1  
Oggetto

Il presente decreto istituisce e definisce la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto di cui all'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, indicato in premessa. Il giocatore può partecipare alla predetta formula di gioco,

denominata SuperStar, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 2.

Articolo 2\*

Caratteristiche e disciplina della formula di gioco opzionale "SuperStar"

1. Per partecipare alla formula SuperStar il giocatore, dopo aver espresso il proprio pronostico per il concorso Enalotto, marca l'apposita casella individuata dal marchio SuperStar sulla scheda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle nuove schede di gioco e relative istruzioni, di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto. A seguito di tale scelta, al momento della convalida della giocata il sistema informatico del concessionario genera un numero casuale, il numero "SuperStar", compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito, approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così come da decreto direttoriale prot. n. 2006/6918/giochi/Ena del 23 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale numero SuperStar, abbinato alle combinazioni per le quali è stata scelta l'opzione "SuperStar", viene stampato sulla ricevuta di gioco di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'opzione "SuperStar" è abbinabile anche a giocate effettuate direttamente tramite il terminale di gioco senza l'utilizzo delle schede di partecipazione nonché a giocate casuali, elaborate dal sistema informatico del Concessionario, per le quali è possibile anche l'abbinamento casuale delle giocate medesime a numeri SuperStar generati in serie complete da uno a novanta.
2. Il Concessionario può proporre, con formale richiesta, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui agli allegati A e B e alle ricevute di cui all'allegato C, nonché l'introduzione di altre tipologie di schede. Le nuove schede saranno adottate e distribuite previa approvazione, resa con comunicazione scritta, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il numero massimo di combinazioni "SuperStar" convalidabili su ogni singola scheda è identico a quello previsto per il concorso Enalotto.
4. Il numero "SuperStar" è il primo estratto sulla ruota nazionale in occasione dell'estrazione del Lotto a cui è abbinato il concorso pronostici Enalotto.
5. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero "SuperStar" è pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar è di due combinazioni Enalotto di cui una abbinata al numero SuperStar.
6. Il 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco è destinato al pagamento dei premi del singolo concorso nonché ad alimentare il Fondo di Riserva di cui ai commi 15 e 16, per i concorsi successivi.
7. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. È inoltre previsto il pagamento di "SuperBonus" assegnati nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

8. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con la frequenza di un premio ogni 250 (duecentocinquanta) combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco "SuperStar".

Quando una delle combinazioni "SuperStar" genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.

Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco "SuperStar", sono assegnati 4.000 (quattromila) premi istantanei, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso in chiusura. Tali premi, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono così distribuiti:

- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila): almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento): almeno 20;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque): almeno 3.000 e non più di 3.979;

Ogni serie di 4.000 (quattromila) premi istantanei, relativi ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei 4.000 (quattromila) premi successivi, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi istantanei. In funzione dell'andamento del Fondo di Riserva e del valore della relativa giacenza, il numero dei premi di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila) può essere opportunamente incrementato di una o più unità, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.

Il numero dei premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) è sempre dato dalla differenza tra i 4.000 (quattromila) premi totali assegnati ogni milione di combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri importi.

Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalità previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.

In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può essere più annullata.

9. Le giocate in abbonamento danno diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a riscuotere gli stessi alle medesime condizioni previste per il concorso in chiusura, in conformità con quanto disposto dal comma 8 del presente articolo.

10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso le modalità di cui al comma 4 corrisponde al numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi SuperStar a punteggio, sono:

- 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar.

11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio è:

- 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;
- 4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;
- 3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;
- 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);

- 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
- 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).

12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5 più il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le modalità di cui al comma 4, avrà diritto ad un "SuperBonus" così determinato:

- euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima categoria più il numero SuperStar;
- euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di seconda categoria più il numero SuperStar.

In caso di vincita da parte di più giocatori, l'importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra gli stessi, come è previsto per i vincitori dei premi di prima e seconda categoria del concorso Enalotto.

L'importo del SuperBonus viene attinto dalle risorse previste dal comma 6 del presente articolo.

13. I premi SuperStar a punteggio di cui ai commi 10 e 11 e i SuperBonus di cui al comma 12 si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.

14. Il pagamento dell'importo dei premi di cui al comma 13 viene effettuato con le medesime modalità e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.

15. Il concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar. Per ogni singolo concorso, la parte dell'importo destinato al pagamento dei premi di ciascun concorso di cui al comma 6 del presente articolo che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:

- integrare il pagamento della vincite nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo destinato al pagamento delle vincite di uno specifico concorso non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle stesse;
- incrementare le risorse destinate ad una o più categorie di premi istantanei o a punteggio del SuperStar, al verificarsi delle condizioni previste nel provvedimento di cui al comma 16 ed a seguito di apposito provvedimento AAMS.

16. Le modalità di gestione del Fondo di Riserva sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

17. Le giocate a caratura speciale, disciplinate dal decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 ottobre 2004, effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 8 del presente articolo in quanto, in questa ipotesi, la giocata è effettuata direttamente dal Concessionario.

### Articolo 3 Efficacia

Il presente decreto avrà efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed effetto dall'avvio della raccolta del concorso Enalotto n. 37 del 28 marzo 2006.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 9 marzo 2006

Giorgio Tino

\* Le modifiche apportate all'art. 2 commi 8 e 15 dal decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 giugno 2008 avranno effetto dal concorso n. 73 del 17 giugno 2008.

## MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA <<SUPERSTAR>>

Ministero dell'economia e delle finanze  
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e sue successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto";

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.A. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici "Enalotto", abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale - n. UdG/145/Ris del 27 settembre 2004 - con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 concernente l'istituzione della formula di gioco opzionale denominata "SuperStar", complementare al concorso pronostici Enalotto;

DISPONE

Articolo 1  
Oggetto

Il presente provvedimento disciplina le modalità tecniche di gestione del Fondo di Riserva di cui all'art. 2, commi 15 e 16, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concernente l'istituzione della formula di gioco opzionale denominata "SuperStar", complementare al concorso pronostici Enalotto.

Articolo 2\*

Modalità tecniche di gestione del Fondo di Riserva

1. Anteriormente all'apertura del primo concorso Enalotto nel quale è consentito giocare alla formula opzionale "SuperStar", e comunque in tempo utile, il Concessionario dell'Enalotto (di seguito: Concessionario) provvede a stipulare un apposito contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di Riserva (di seguito: Fondo).
2. Per ogni concorso qualora, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo attivo tra l'importo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, detto saldo attivo viene versato dal Concessionario sul predetto Fondo, entro 2 (due) giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.
3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo passivo tra l'importo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il Concessionario provvede ad attingere dal predetto Fondo l'importo necessario al completo pagamento delle vincite.
4. Nell'eventualità in cui l'importo presente sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione

per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove ciò non fosse possibile, opererà più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.

Repubblica Italiana ed effetto dall'avvio della raccolta del concorso Enalotto n. 37 del 28 marzo 2006.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 marzo 2006

Giorgio Tino

5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario comunica immediatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.  
Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.
6. Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le modalità operative ed i tempi di attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) ed un importo massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.
7. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento può comportare, previa contestazione dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all'importo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale è effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, è dato corso all'incameramento di un importo pari alla penale ricorrendo alla garanzia fideiussoria di cui al comma 8.
8. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni connessi alla gestione del Fondo, il Concessionario fornisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una fideiussione autonoma, bancaria o assicurativa stipulata con Istituto di primaria importanza a livello nazionale, a prima semplice richiesta e con rinuncia espressa al beneficio di cui all'art. 1944 c.c. per un importo pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Qualora la polizza fideiussoria venga incamerata in tutto o in parte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Concessionario è tenuto a ricostituire immediatamente l'integrità di tale garanzia.
9. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verrà distribuito tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate nell'ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco opzionale SuperStar attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all'art. 2, comma 10 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006.

Articolo 3  
Efficacia

Il presente provvedimento avrà efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della